



L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 16 (sedici), del mese di ottobre, alle ore 21:00, presso la sede legale di Frazione Modromeno 13 a Casatenovo (LC), luogo indicato nell'avviso di convocazione affisso all'albo della sede in data 08 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, si è riunita l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione dei soci di MIASTELLA APS, con la presenza dei soci fondatori Lorenza Corsini, Francesca Minardi, Francesco Gallotti, Lucia Torchio, Patrizia Oliverio, Igor Meregalli, Barbara Nigrelli, Letizia Sgrò, Greta Sala, Margherita Pozzi, , Barbara Cattaneo, Alessandra Magni, Clara Brambilla, Paola Ruggeri, Concetta Squitieri, Sabrina Colombo e Barbara Lecchi per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Modifiche dello statuto sociale in adeguamento al D. Lgs 117/2017 come da richiesta dell'ufficio Lombardia del RUNTS

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, il Presidente dell'Associazione, sig.a Lorenza Corsini, la quale invita il sig. Francesco Gallotti a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente fa constatare ai presenti, i quali ne prendono atto, che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e risulta validamente costituita.

Viene preso atto che risultano presenti 17 associati su 22, tutti soci fondatori, per cui risulta soddisfatto il quorum e l'assemblea risulta regolarmente costituita ai sensi art 8.2 dello Statuto.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta, invitando i presenti a discutere e deliberare gli argomenti all'ordine del giorno.

1) Si passa all'esame dell'unico punto all'ordine del giorno:

Il Presidente illustra in data 08 ottobre u.s. è stata fatta domanda al RUNTS di iscrizione dell'associazione nella sezione della Associazioni di Promozioni Sociali. In pari data l'ufficio provinciale di Lecco, titolare del procedimento di istruttoria, ci ha informato verbalmente, per poi essere seguita da una nota di posta elettronica del 09 ottobre u.s., che erano necessarie alcune modifiche allo Statuto al fine di adeguarlo alla normativa. In particolare la nota riporta: "Gentile utente, l'Ufficio Lombardia Le notifica che per quanto concerne la pratica di codice 1620806, inoltrata per l'ente MIASTELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE con codice fiscale 94042310139 (omissis).... al fine di agevolare codesta associazione si anticipano le criticità riscontrate in statuto, con richiesta di revisione dello stesso e successiva nuova registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (senza ulteriori oneri). L'esclusione dei minori di anni 18 non risulta coerente con la natura delle attività di interesse generale e di quelle concrete declinate nel Vs statuto, in violazione dei principi di non discriminazione e di carattere aperto delle Associazioni. A questo proposito, si fa presente che l'ammissione del minore in qualità di socio implica comunque il suo diritto di voto, per il tramite di coloro che esercitano la potestà genitoriale (ai sensi dell'articolo 24 del CTS, Cass.

Sez. IV, 2017 numero 23228, nota direttoriale n. 1309 del 2019). Si suggerisce di perfezionare la stesura degli articoli aggiungendo all'ipotesi di scioglimento dell'Associazione anche la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione (ai sensi dell'articolo 25, lettera h) del CTS) e di richiamare l'articolo 9 del CTS (devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento), il quale prevede che il patrimonio residuo sia devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, ad altri enti del Terzo settore. Sarebbe opportuno declinare in modo puntuale la/e lettere di cui all'art 5 comma 1 CTS e richiamare espressamente l'art 6 del medesimo qualora si intendano esercitare eventuali "attività diverse" l'Ufficio provvederà successivamente a sospendere formalmente l'iter di iscrizione della Vs associazione con nota di richiesta integrazione (ex articolo 9 comma 3 del D.M. 106 del 2020). Cordiali saluti"

Il presidente continua la trattazione, informando che ha convocato senza indugio l'assemblea straordinaria del soci in data 08 ottobre per velocizzare il processo di modifica statutaria. Presenta quindi una versione di Statuto modificato secondo le richieste del RUNTS al fine di adeguarlo al CTS. Si apre una breve discussione al termine della quale il Presidente chiede all'Assemblea di approvare le modifiche statutarie proposte.

L'Assemblea, con voto unanime dei partecipanti, delibera di approvare il nuovo statuto di MIASTELLA APS composto da 16 articoli per un totale di 8 pagine, che viene allegato alla presente deliberazione e di dare mandato disgiunto alla sig.a Lorenza Corsini ed al sig. Francesco Gallotti di provvedere alla sua registrazione al fine di depositarlo presso il RUNTS.

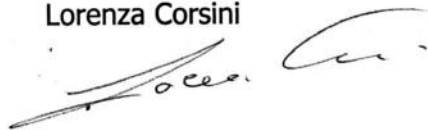
Esaurita la trattazione in quanto all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:30.

Letto, firmato e sottoscritto

Casatenovo, 16 ottobre 2024

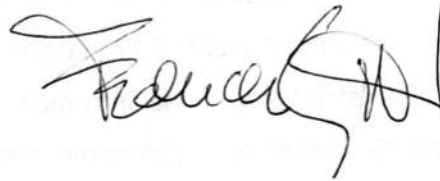
Il Presidente

Lorenza Corsini



Il Segretario

Francesco Gallotti



AGENZIA DELLE ENTRATE	
P. LECCO - U.T. MERATE	
REGISTRATO IN DATA	17/10/24
SERIE	3
N.	384
CON PAGAMENTO EURO	
Per delega del Direttore Provinciale	
La Funzionaria	
Daniela BODDA	

FIRMA S. DEVEVA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE



Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, l'Associazione denominata: "MIASTELLA" (da ora anche solo "Associazione"). La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "MIASTELLA Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata "MIASTELLA APS". La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

Art. 2 – SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Casatenovo (Lecco). L'Associazione potrà comunque espletare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo potranno essere istituite diverse sedi operative e/o potrà essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

La durata dell'Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'assemblea generale degli associati ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 3 – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica ed aconfessionale e svolge attività di promozione e utilità sociale ispirandosi a principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È costituita da persone liberamente associate, per diffondere gli ideali ed i propositi associativi.

L'Associazione consegue come obiettivi comunitari quello di favorire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, attraverso le attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, lettera d) e lettera i) del D.Lgs n. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione in particolare persegue lo scopo di attivare, promuovere e fornire un supporto ad ogni individuo, attraverso percorsi e tecniche differenziate (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo sedute, corsi, seminari, prodotti on-line, eventi, master, coaching, tutoring), al fine di permettere un suo consapevole risveglio del proprio io, elemento essenziale per permettere un equilibrio psico-fisico ed una guarigione dello stesso.

In particolare:

1. L'Associazione ha per progetto la promozione e la divulgazione in Italia di discipline olistiche, di professioni bionaturali e di percorsi naturali riequilibranti, mirate alla prevenzione e al benessere psicofisico, ed in particolare:

- a. Reiki
- b. Riflessologia e massaggio plantare
- c. Angelologia
- d. Biodinamica Craniosacrale
- e. Osteopatia
- f. Cristalloterapia
- g. Naturopatia
- h. Tarologia Evolutiva
- i. Astrologia Psicologica
- j. Trekking evolutivo come elemento di riequilibrio con la natura

k. Attività dedicate alla maternità, alla donna e al femminile

l. Attività per bambini e ragazzi

m. Attività per le famiglie

n. Meditazioni guidate, esperienze sensoriali e di rilassamento profondo

e tutte le pratiche a loro collegate;

2. Creare un luogo di reciproco sostegno per tutti gli operatori interessati a formarsi e ad accrescere le proprie competenze nell'ambito delle metodologie promosse dall'Associazione;

3. Dare garanzia di qualità agli operatori che aderiranno all'Associazione, e alle sue metodologie, nei confronti degli associati, loro familiari e terzi;

4. Diffondere la cultura dell'empatia, dell'ascolto e della percezione quali strumenti privilegiati nella formazione delle professioni bionaturali;

5. Promuovere i principi ispiratori e le metodologie promosse dall'Associazione attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle istituzioni, enti, associazioni e dei mezzi di informazione.

Art. 4 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per il perseguimento delle proprie Finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi e tutte le iniziative necessarie per agire, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L'Associazione è un ente non commerciale, non ha fini di lucro e verrà autofinanziata attraverso le sottoscrizioni degli aderenti all'Associazione stessa e dagli eventuali proventi delle attività connesse con i suddetti scopi.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Gli introiti derivanti da dette attività saranno utilizzati per finanziare l'Associazione stessa e il perseguimento dei suoi fini.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvarrà, di norma, di prestazioni gratuite dei propri associati; solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento dell'attività, l'Associazione si potrà avvalere di prestazioni retribuite purché il numero di lavoratori retribuiti impiegati nell'attività non sia superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Agli Associati che mettono volontariamente a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per i fini statuari (volontari), possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Nel perseguimento dei propri scopi, è compito dell'Associazione favorire l'estensione di attività culturali, anche in collaborazione con altre associazioni che non siano in contrasto con il presente Statuto.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti, anche pubblici e territoriali, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini: essa dovrà tutta via mantenere sempre la più completa indipendenza.

Per attuare concretamente i suoi fini, l'Associazione intende promuovere varie attività, in particolare:



L'A
str
nor
ind
dire
Art.
Pos
acc
Gli a
qual
anch
Il nur
sette
La pa
perio
Non è
confr
pres
nel su
Chi int
essere
dell'As

1. Organizzare trattamenti, corsi, convegni, dibattiti, seminari, master, stage e tirocini sulle metodologie meglio descritte nell'oggetto sociale rivolte in generale al benessere dell'individuo;
2. Creare commissioni di studio per lo sviluppo e la divulgazione delle suddette metodologie;
3. Promuovere un'attività editoriale per la pubblicazione di atti, convegni, seminari, nonché studi e ricerche;
4. Promuovere attività volte alla creazione di sinergie tra gli iscritti, quali per esempio: forum, newsletter, mailing list, ecc.;
5. Sviluppare partnership, accordi e convezioni con enti e organizzazioni con finalità analoghe o collegate allo scopo di ampliare lo scambio culturale;
6. Istituire biblioteche e proiezioni di documentari, divulgare notiziari e aggiornamenti riguardanti le discipline sopra descritte;
7. Coordinare l'acquisto di testi e materiali didattico per i soci inerenti alle attività promosse dall'associazione;

Favorire l'integrazione e lo sviluppo personale dei soci, organizzando incontri individuali o di gruppo con esperti, insegnanti, maestri e terapeuti;

Promuovere e svolgere progetti e corsi di formazione sulle metodologie meglio descritte nelle finalità dell'Associazione, sia in modalità off-line che on-line, sia con proprie risorse che in collaborazione con terzi soggetti o in partnership con enti accreditati (MIUR o altri enti), adoperandosi -per quanto possibile- ai fini del riconoscimento in convenzione di crediti formativi (ECM-educazione continua in medicina; CFU-crediti formativi universitari; ECP-e-learning center point; crediti formativi per associazioni olistiche o yoga).

L'Associazione potrà inoltre compiere, sia in Italia che all'estero, ogni altra attività secondaria e strumentale connessa o affine agli scopi sociali anche se diversa rispetto a quelle di interesse generale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, se necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi.

Art.5 - ASSOCIATI

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza limiti di età, che ne condividano e ne accettino gli scopi, le finalità ed i modi di attuazione.

Gli associati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Associazione, in numero minimo di sette, sono qualificati come Soci Fondatori. Ai Soci Fondatori sono attribuiti, oltre ai diritti e ai doveri di tutti gli associati, anche i diritti che saranno meglio precisati nel seguito del presente Statuto.

Il numero degli associati è illimitato, ma se successivamente alla costituzione diviene inferiore al numero di sette, deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la APS è cancellata dal RUNTS, qualora iscritta. La partecipazione alla vita associativa non è soggetta a limiti temporali e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso da parte dell'Associato.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione; sino al compimento della maggiore età, l'esercizio dei diritti e dei doveri di cui al presente Statuto, incluso il diritto di voto, è esercitato per conto del minore da chi ne ha la potestà genitoriale nel suo esclusivo interesse.

Chi intende essere ammesso come Associato deve farne domanda scritta al Presidente dichiarando di essere a piena conoscenza delle disposizioni di questo Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi dell'Associazione e di accettarli senza riserve e condizioni.



L'iscrizione dei nuovi soci è subordinata al parere favorevole del Comitato Direttivo, che delibera entro 60 giorni su tale domanda. L'accettazione o l'eventuale rifiuto della domanda deve essere comunicato all'interessato per iscritto o via e-mail.

La qualifica di associato è poi subordinata al pagamento della quota sociale annuale che deve essere versata entro il 30 settembre di ogni anno, e comunque entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione, o nel diverso termine eventualmente indicato dal Consiglio Direttivo.

L'elenco degli Associati è raccolto nel documento informatico sottoscritto, anche digitalmente, (Registro degli Associati) allo scopo predisposto e custodito dal Presidente e consultabile in qualunque momento dagli Associati a semplice richiesta.

Art.6 – DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

La qualità di associato non è trasmissibile e la quota associativa non è rimborsabile.

Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente.

La decadenza e/o l'esclusione di un associato è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione. L'associato decaduto/escluso può presentare ricorso, avverso tale decisione, all'Assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, si pronuncerà in maniera definitiva nella prima riunione utile.

Tutti gli associati sono obbligati:

1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli associati;
3. a versare la quota associativa annuale.

Tutti gli associati hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative con libera eleggibilità;
4. di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.
5. di esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Art.7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Presidente, Vicepresidente ed il Segretario/Tesoriere dell'Associazione
- Il Consiglio Direttivo
- L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Art. 8. - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente e, in caso di impedimento ed assenza dello stesso, dal Vicepresidente o, in caso di impedimento ed assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto



L'Ass
almer
in cui
valida
Art.8.
L'Asse
richies
il Pres
leve pr
'Asser

La partecipazione all'Assemblea non è delegabile ad altri associati o a terzi.

L'Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti gli Associati, è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

La convocazione è comunicata tramite posta elettronica ordinaria o qualsivoglia altro strumento di comunicazione che consenta la verifica della sua effettiva ricezione. Nell'avviso di convocazione, che deve essere inviato con almeno 8 (otto) giorni di preavviso sia per l'Assemblea ordinaria che per la straordinaria, devono essere indicati data, ora, ordine del giorno e sede dell'adunanza e il link per collegamento in videoconferenza.

L'Assemblea può tenersi anche con la presenza in videoconferenza di taluno o di tutti i partecipanti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente. I verbali così redatti e muniti di firma o timbro digitale sono custoditi dal Presidente. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali di assemblea e di trarne copia.

Art.8.1. - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e in qualsiasi momento ne sorga necessità su iniziativa del Presidente o anche su richiesta scritta di almeno un terzo degli Associati o dall'Organo di controllo (se istituito) che, in tal caso, dovranno indicare al Presidente gli argomenti in ordine ai quali intendono discutere e deliberare.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

1. Stabilire gli indirizzi generali che devono essere seguiti per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
2. Eleggere ogni quadriennio il Presidente e il Vicepresidente della Associazione;
3. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
4. Deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Presidente o da almeno la metà degli iscritti;
5. Deliberare su acquisto, vendita e permuta di beni immobili, mobili soggetti a registrazione e sulla stipula di mutui e sulla concessione di garanzie e di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali.
6. Formulare il programma annuale dell'Associazione;
7. Programmare iniziative e progetti specifici;
8. Creare gruppi di studio, gruppi scientifici, gruppi promotori iniziative e gruppi di lavoro in genere per lo sviluppo delle finalità dell'Associazione;
9. Assumere ogni decisione utile per il buon andamento dell'Associazione e per la realizzazione degli scopi associativi;
10. Deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
11. Nomina l'Organo di controllo

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, anche in collegamento audiovisivo, di almeno il 50,1% degli associati e delibera validamente con il voto di almeno il 50,1% dei presenti. Nel caso in cui l'Associazione fosse composta da un numero di Associati superiore a 7, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei presenti ma con il voto di almeno il 50,1% dei Soci Fondatori.

Art.8.2 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta della metà degli Associati o dall'Organo di controllo (se istituito) che in tal caso dovranno indicare al Presidente gli argomenti da sottoporre all'Assemblea. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, deve provvedere alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'Assemblea straordinaria:

1. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
2. Approva le modificazioni al presente Statuto;
3. Nomina gli eventuali Liquidatori e le modalità della Liquidazione;
4. Decide su ogni altro argomento di fondamentale importanza che il Presidente o almeno la metà degli associati riterranno di sottoporre ad essa.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche in collegamento audiovisivo, di almeno il 67% degli associati e delibera validamente con il voto di almeno il 67% dei presenti. Nel caso in cui l'Associazione fosse composta da un numero di Associati superiore a 7, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei presenti ma con il voto di almeno il 67% dei Soci Fondatori.

La sola delibera relativa allo scioglimento dell'Associazione, in aggiunta ai quorum infra descritti, deve avere il voto favorevole di almeno il 50,1% (cinquantavirgolauno) degli associati.

Art. 9. – CARICHE SOCIALI E RAPPRESENTANZA LEGALE

Le cariche sociali sono elettive e non sono retribuite, salvo previa espressa delibera dell'Assemblea degli associati.

Alle cariche sociali possono accedere esclusivamente gli Associati e hanno una durata di quattro anni, salvo dimissioni o decadenza deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Sono rimborsabili tutte le spese documentate e sostenute in ottemperanza ai mandati assembleari.

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario.

Il Segretario/Tesoriere collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario/Tesoriere, eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio, è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire e chiudere c/c bancari o postali ed operare sugli stessi anche delegando altri componenti dell'organo di governo, compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, a fornire il parere favorevole all'iscrizione o alla decadenza e/o esclusione degli associati, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa, a stabilire i criteri, le misure e le modalità di riscossione delle quote associative annuali e dei proventi delle attività connesse con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere i rendiconti economici-finanziari nei tempi previsti dal successivo art. 13. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. Può riunirsi anche in collegamento audiovisivo.

ART. 11 L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, o se volontariamente istituito dalla stessa. Può essere monocratico, e nel caso sia collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti tra persone che rispettino il disposto dell'art. 2399 del C.C.; almeno un componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del C.C..

Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di legge o se tale funzione gli sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto normativo. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla normativa di riferimento.

ART. 12. - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale è formato da beni mobili, immobili, e valori che a qualsiasi titolo vengano in proprietà dell'Associazione e dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. È facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ART. 13 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

L'esercizio economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 01 settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.

Il conto consuntivo, redatto secondo il disposto normativo tempo per tempo vigente, contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio e approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. È depositato presso la sede dell'associazione almeno 8 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato dall'assemblea entro il 31 dicembre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 14. - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

La stessa Assemblea, con le stesse maggioranze, provvederà alla nomina del Liquidatore, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto, ai sensi dell'art 9 del D.Lgs 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 c.1 stesso D.Lgs e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'assemblea.

Art. 15. - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle norme di legge vigente in materia.

Art 16- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversia tra l'Associazione e gli Associati, o tra gli Associati medesimi, le parti coinvolte dovranno in primo luogo promuovere il componimento della controversia insorta con reciproca disponibilità e buona fede anche, se occorra, mediante l'intervento di un terzo Mediatore nominato dall'Organismo di Mediazione presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

